



REGIONE CALABRIA
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Su proposta prot. n. 149146 del 03 maggio 2013

Assessorato Politiche dell'Ambiente - Dipartimento Politiche dell'Ambiente

Oggetto: "Disposizione in ordine alla gestione dei rifiuti solidi urbani della Regione Calabria – Proposta di ordinanza da adottarsi ai sensi dell'art. 191/2006 e s.m.i. per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio della regione Calabria senza il preventivo pretrattamento previsto dall'art. 7 del D.lgs. 36/2003 e s.m.i."

"REGISTRO DELLE ORDINANZE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
CALABRIA"

N° 44 del 10 MAG 2013

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
(ASSUNTO IL PROT. N.)

SETTORE AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI –
DECRETI DEL PRESIDENTE GIUNTA
REGIONALE

OGGETTO: *Disposizione in ordine alla gestione dei rifiuti solidi urbani della Regione Calabria – Ordinanza con tingibile e urgente ai sensi dell'art. 191/2006 e s.m.i.*

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale

della Regione Calabria

n. _____ del _____

Parte _____



Il Dirigente responsabile, previo
controllo degli atti richiamati, attesta
l'autorità e legittimità del presente

Bruno Gualtieri
Il Dirigente Generale
Ing. Bruno Gualtieri

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO la Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004, recante "Statuto della Regione Calabria", e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale", e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002, recante "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali", e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.lgs. n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 354 del 24.06.1999 recante "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione e successive modificazioni e/o integrazioni";

VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000 recante "D.P.G.R. n° 354 del 24/06/1999, ad oggetto: separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica";

VISTA la D.G.R. n. 770 del 11/11/2006 avente ad oggetto "Ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta Regionale" (L.R. n. 31/2002) e la D.G.R. n. 258 del 14/05/2007 recante "Modifiche all'ordinamento generale della struttura organizzativa della Giunta Regionale";

VISTO l'art. 34, lettera m) dello Statuto Regionale, rubricato "Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale", che espressamente riconosce tra i poteri del Presidente quello di adottare "i provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, ove non sia disposto diversamente";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 191, così rubricato: "Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi", che prevede, al suo comma 1, che "...qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente...";

VISTA la L. n. 225 del 24 febbraio 1992, recante "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile", e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 recante "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e, in particolare, l'art. 6 lett. p) in forza del quale, a partire dal 31 dicembre 2010, non ammesso il conferimento in discarica per i rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg, e l'art. 7 che dispone che i rifiuti possano essere conferiti in discarica solo dopo il trattamento;

VISTI i successivi provvedimenti legislativi che hanno ripetutamente differito l'entrata in vigore dei divieti di cui sopra, e da ultimo la legge n. 14/2012 che ne ha stabilito l'efficacia a decorrere dal 01/01/2013;

VISTO il Decreto Ministeriale 27 settembre 2010, "Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica- Abrogazione D.M. 3 agosto 2005";

VISTO il Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

VISTA l'O.d.C.P.C. n. 57 del 14 marzo 2013, recante "Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Calabria - Assessorato alle politiche ambientali nelle iniziative

finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della medesima Regione”, pubblicata sulla GUR1 n° 69 del 22 marzo 2013;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 49 del 11.02.2013 “Approvazione della Proposta delle linee guida per la rimodulazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Calabria”, a mezzo della quale la Regione Calabria ha inteso, su proposta del Dipartimento Politiche dell’Ambiente, provvedere all’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti alla luce dei nuovi principi espressi dalla normativa nazionale e comunitaria (in specie Direttiva 2008/98/CE);

VISTA la D.G.R. n. 421 del 7 giugno 2010 con la quale l’ing. Bruno Gualtieri è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento n. 14 Politiche dell’Ambiente;

VISTO il D.P.G.R. n. 157 del 14 giugno 2010 di conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 14 Politiche dell’Ambiente all’ing. Bruno Gualtieri;

VISTA la D.G.R. n. 568 del 13/12/2012 ad oggetto “Modifica della struttura organizzativa della Giunta regionale” con la quale si istituisce ai sensi dell’art. 7, comma 4, della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 e nelle more della conclusione del procedimento di riorganizzazione della struttura organizzativa della Giunta regionale avviato ai sensi della DGR n. 104/2012, l’Unità organizzativa di progetto denominata “Rifiuti” nell’ambito del Settore “Protezione dell’Ambiente e Qualità della Vita” del Dipartimento “Politiche dell’Ambiente”;

VISTO la D.G.R. n° 142 del 22/04/2013 con la quale è stato conferito all’ing. Antonio Augruso, dirigente di ruolo della Giunta regionale matricola n. 045050, l’incarico di direzione dell’Unità Organizzativa di Progetto “Rifiuti” appartenente al Settore 2 “Protezione dell’Ambiente e Qualità della Vita” del Dipartimento “Politiche dell’Ambiente”;

VISTO il D.D.G. del Dipartimento Politiche dell’Ambiente n. 3959 del 15/03/2013, recante “Emergenza rifiuti solidi urbani. Indizione procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 co. 2 lettera c) del D.lgs.163/2006”;

PREMESSO:

CHE con O.P.C.M. n. 4011/2012, il Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti veniva incaricato, “in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, entro e non oltre il 31/12/2012”, di provvedere a “tutte le iniziative già programmate per il definitivo superamento del contesto di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani” nel territorio regionale, avvalendosi, “ove ne ricorrano i presupposti, ... delle procedure di urgenza e di somma urgenza previste dall’ordinamento vigente” e, “all’esito”, trasferendo “i beni e le attrezzature utilizzate per l’attuazione delle finalità” appena menzionate alle Amministrazioni ordinariamente competenti, tra cui la Regione Calabria - Dipartimento Politiche dell’Ambiente;

CHE, nelle more, veniva modificata ad opera della L. n. 100/2012 la L. n. 225/92, la quale prevedeva la cessazione di diritto di tutte le gestioni commissariali attivate ai sensi della predetta normativa alla data del 31/12/2012 e il divieto espresso di eventuale proroga, con indicazione degli adempimenti e della tempistica che i Commissari Delegati ancora operanti erano tenuti ad effettuare, al fine di garantire il passaggio agli enti ordinariamente competenti delle attività commissariate, non ultima la trasmissione di apposito schema di ordinanza di protezione civile per i successivi adempimenti del Dipartimento della Protezione Civile-Presidenza del Consiglio dei Ministri e i meccanismi surrogatori in caso di inottemperanza alle citate previsioni;

CHE con l’O.d.C.D.P.C. n. 57 del 14/03/2013 veniva sancita la cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti del territorio della Regione Calabria, individuando quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della medesima Regione l’Assessorato alle Politiche dell’Ambiente e, nello specifico, il Dirigente generale del Dipartimento Politiche dell’Ambiente, che veniva designato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi in parola; a tal fine, impiegando “le risorse disponibili sulla contabilità speciale istituita ai sensi dell’ordinanza di protezione civile n°

2696/1997 e successive modifiche ed integrazioni, che viene allo stesso intestata fino al 31 dicembre 2013”;

CHE, nella vigenza dell'OPCM n° 4011/12 e della novellata l. 225/92, il Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria aveva ripetutamente sollecitato l'Ufficio del Commissario e il Dipartimento della Protezione Civile all'adozione di congrue modalità di subentro della Regione Calabria alla cessazione dell'emergenza nel settore dei rifiuti, anche con riferimento all'opportunità di proseguire in regime derogatorio a specifiche norme dell'ordinamento, paventando, in caso contrario, l'aggravamento irreversibile delle criticità proprie della gestione commissariale e delle fragilità rilevate sul ciclo dei rifiuti regionale;

CHE, nell'ottica di adesione alla cessazione dello stato di emergenza, la Presidenza della Giunta Regionale, nell'esprimere la necessaria intesa allo schema di Ordinanza di regolazione e subentro dell'amministrazione regionale nelle competenze commissariali, precisava la opportunità di mantenimento delle deroghe alla disciplina di cui alla L. n. 22/97, al D.lgs. n. 36/03 e D.M. 13/03/2003, e al D.M. 27/09/2010 (concesse, a titolo esemplificativo, con: OPCM 3731/2009, art. 5; OPCM 3829/2009, art. 13; OPCM 3902/2010, art. 1; OPCM 3925/2011, art. 15), perdurate sino alla cessazione dell'emergenza, al fine di agevolare la definitiva chiusura della fase emergenziale assicurando adeguata continuità normativa;

CHE il D.L. n. 1/2013, convertito con legge n. 11 dell'01/02/2013, dispone la deroga all'art 6 del D.lgs. n. 36/2003, ma non anche quella all'art. 7, precludendosi il conferimento del rifiuto tal quale in discarica senza previo trattamento;

CHE l'assenza di deroga menzionata, pertanto, rischia di condurre al collasso del sistema dei rifiuti, atteso il concorso di molteplici criticità endemiche e di quelle sopravvenute, appresso analizzate nonché la mancata previsione di disciplina transitoria, applicabile ai regimi derogatori autorizzati;

RILEVATO:

CHE il coordinamento delle attività prima afferenti alla gestione commissariale, ora spettante alla Regione, concerne, tra l'altro, il conferimento dei rifiuti urbani in adeguati impianti di trattamento/smaltimento;

CHE, nella fase finale della gestione commissariale, sono venuti meno i concessionari del Sistema "Calabria Centro", Enertech srl (impianto di Catanzaro Allì) e "Calabria Sud", Tec-Veolia spa-Gestioni Ambientali snc, a causa, rispettivamente: dell'apertura di procedimento penale da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro e della presentazione di istanza di concordato preventivo dinanzi al Tribunale di La Spezia;

CHE, al fine di evitare l'interruzione dell'essenziale servizio pubblico di trattamento/smaltimento, le predette concessioni risultano affidate, temporaneamente, a gestori individuati dal Commissario Delegato, a mezzo di procedura negoziata, senza pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 57, comma 6, del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii., i cui termini di durata sono di imminente scadenza;

CHE i servizi di trasporto sono stati affidati direttamente e senza preventiva gara, entro la gestione commissariale, a soggetti diversi, al fine di scongiurare la soluzione di continuità dei servizi stessi;

CHE, contestualmente, i lavori di ampliamento della discarica di Casignana (RC) sono stati sospesi a causa delle avverse condizioni meteorologiche e che gli stessi, allo stato, non risultano ripresi per la necessità di definire alcune problematiche di carattere tecnico, emerse nel corso dei lavori;

CHE, peraltro, nella discarica privata di Pianopoli (CZ), convenzionata con il Commissario Delegato per il conferimento degli scarti di lavorazione degli impianti di trattamento e di rsu tal quale, non si sono ancora conclusi i lavori di ampliamento (il cui termine finale è fissato, presumibilmente, per il 20 maggio 2013), e che, pertanto, avvenendo il conferimento ancora nel primo lotto, la capacità operativa di ricezione è fortemente limitata;

CHE la discarica pubblica di servizio sita nel comune di Melicuccà (RC), per la quale era stata avviata la gestione del primo lotto nel mese di gennaio 2013, è stata sottoposta a sequestro probatorio, ancora in atto, da parte della Procura della Repubblica di Catanzaro, con conseguente inibizione all'utilizzo;

CHE l'attuale condizione della discarica di San Giovanni in Fiore (CS) indica il prossimo esaurimento delle volumetrie abbancabili, precludendosi, quindi, il conferimento alla quasi totalità dei comuni alla stessa afferenti;

CHE, al fine di alleviare le difficoltà evidenziate, il Commissario Delegato ha inteso avvalersi della possibilità di conferire fuori regione gli scarti di lavorazione, affidando il relativo servizio alla società intermedia autorizzata Markab Group spa, convenzionata, a sua volta, con proprio soggetto conferitario, ITALCAVE spa, titolare di discarica di proprietà nel comune di Taranto, con intuibili aggravii sul costo complessivo dell'attività di smaltimento;

PRESO ATTO:

CHE la situazione di grave deficit impiantistico perdura già dalla fine del mese di novembre dell'anno 2012 e ha determinato un "esuberato" non raccolto di rifiuti urbani, stimabile in circa 40.000 tonnellate (t);

CHE, allo stato, il sistema pubblico si regge sull'utilizzo della discarica privata di Pianopoli (CZ) e del conferimento degli scarti di lavorazione nella discarica di Taranto, gestita dalla ITALCAVE, comunque insufficienti al trattamento del rifiuto complessivamente prodotto sul territorio regionale;

CHE, contemporaneamente, gli impianti che costituiscono il sistema tecnologico regionale operano oltre i limiti quantitativi nominali autorizzati, usurando precocemente i macchinari ed inibendo la corretta rimozione del materiale lavorato, la cui presenza intasa, tra l'altro, le aree di lavorazione e di stoccaggio;

CHE l'approssimarsi della stagione estiva non potrà che aggravare le criticità connesse alla presenza indiscriminata sul territorio di rifiuto urbano non raccolto, derivanti dall'innalzamento delle temperature che conducono ad una più rapida decomposizione, con produzione di lezzo e di liquami maleodoranti e di conseguenze dannose sulla salute umana e sull'ambiente;

OSSERVATO:

CHE, a fronte delle esigenze rappresentate dalla Regione Calabria nell'approssimarsi della cessazione della gestione emergenziale, rimaste inascoltate, in merito alla incapacità di trattamento complessiva del sistema impiantistico della produzione di rifiuti, la valutazione circa le conseguenze in materia ambientale e sanitaria del protrarsi dell'accumulo di rifiuti sopra menzionato, del surplus di produzione giornaliera insuscettibile di trattamento presso gli impianti esistenti e il superamento dei limiti quantitativi autorizzati si incrocia con l'adozione di misure temporanee di smaltimento in deroga presso le discariche autorizzate, al fine di tamponare le immediate necessità di smaltimento con il progressivo rientro all'ordinario, favorendo la definitiva risoluzione del contesto critico in materia;

VISTO l'art. 3 bis d. lgs. 152/06 ss.mm.ii., ove si legge che i principi generali della Parte I del Testo Unico Ambientale (TUA) si informano al rispetto non solo dell'ordinamento, ma anche del diritto comunitario, vincolando così l'adozione di ogni atto e/o provvedimento previsto dal medesimo Testo Unico;

VISTO l'art. 3 ter d. lgs. 152/06 ss.mm.ii., ove si affida, tra l'altro, a tutti gli enti pubblici la tutela dell'ambiente, informando la relativa azione ai principi di precauzione, di prevenzione, di correzione in via prioritaria "alla fonte" dei danni arrecati e del "chi inquina paga";

VISTO l'art. 3 quinquies d. lgs. 152/06 ss.mm.ii., ove si richiamano i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione tra enti, statuali e locali, al fine di assicurare omogenea tutela all'ambiente,

VISTO l'art. 3 sexies d. lgs. 152/06 ss.mm.ii., ove si sancisce il diritto di accesso alle informazioni ambientali e alla partecipazione a scopo collaborativo quale principio generale informatore della materia ambientale;

VISTO l'art. 178 d. lgs. 152/06 ss.mm.ii., ove si chiarisce che *“la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga ... secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica”*;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 3 *quinquies* d. lgs. 152/06 ss.mm.ii.:

CHE, con nota prot. n° 0133863 del 18/04/2013, il Dipartimento Politiche dell'Ambiente, nella qualità di Responsabile, ha convocato l'ARPA Cal presso i locali dipartimentali in data 22/04/2013, al fine di verificare la situazione del sistema impiantistico regionale, anche comparando gli effetti sulla salute pubblica e sull'ambiente delle diverse opzioni operative possibili;

CHE analoga convocazione, a mezzo nota n° prot. 0133881 del 18/04/2013, è stata inoltrata alle amministrazioni provinciali calabresi, con la quale si invitavano i suddetti enti alla verifica congiunta della situazione impiantistica e delle difficoltà del ciclo dei rifiuti, ai fini dell'individuazione di soluzione condivisa, presso i locali dipartimentali in data 22/04/2013;

CHE ritenuto necessario anche il confronto con i soggetti provvisoriamente gestori degli impianti di trattamento/smaltimento sugli aspetti menzionati, gli stessi venivano convocati presso i locali dipartimentali, con nota prot. n° 0133875 del 18/04/2013, in data 22/04/2013;

CHE l'incontro in parola, giusta Verbale redatto in tale occasione, concludeva *“all'unanimità sulla necessità di ricorrere all'emanazione di ordinanza contingibile ed urgente, da parte del Presidente della Giunta Regionale, ex art. 191 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., di autorizzare la deroga all'art. 7, comma 1 del D. Lgs. 36/2003 sul conferimento in discarica del tal quale ovvero per l'adozione di tutti i provvedimenti che si renderanno necessari ed in parte sopra riferiti, per porre fine al perdurare della situazione di criticità nel sistema regionale di gestione dei rifiuti. In particolare, per improcrastinabili motivi igienico-sanitari, anche con l'approssimarsi della stagione estiva, occorre smaltire, i quantitativi “in esubero” (c.ca 18.000 t), che sono stati depositati indiscriminatamente nel tessuto urbano dei comuni calabresi nonché altrettanti che sono stati ammassati all'interno di capannoni privati e/o attigui alle lavorazioni del sistema tecnologico regionale, nell'ultimo periodo di gestione commissariale. Si conviene, ancora, sulla necessità di ricondurre l'operatività del sistema tecnologico regionale alle capacità nominali (cioè quelle inizialmente autorizzate) degli impianti, in quanto tale azione consentirebbe il ripristino dei regolari cicli di produzione (nel rispetto delle prescrizioni contrattuali), affinché le frazioni in uscita dagli impianti siano riutilizzate come previsto in progetto. Si conviene, infine, sul fatto che il rispetto dei cicli produttivi in impianto concorrerebbe al potenziamento della politica di incremento della attuale percentuale di Raccolta Differenziata che il Dipartimento è in procinto di attuare, in termini, innanzitutto, di potenziamento della raccolta/conferimento della frazione organica della RD (umido) e di incentivazioni tariffarie, per come sopra riferito”*;

VISTE le Relazioni Ispettive Preliminari redatte dall'ArpaCal in data 08/04/2013 e 11/04/2013 su impulso di richiesta del Commissario Delegato, acquisita al prot. n° 0119036 di pari data e prot. n° 125100 del 12/04/2013, con le quale si evidenzia che, negli impianti oggetto di sopralluogo e verifica, non si rispettano *“i cicli di produzione previsti dai rispettivi provvedimenti autorizzativi”*, con conseguente surplus nella produzione di *“sovrappeso (CER 19.12.12), per mancata produzione CDR/CSS; ... sottovaglio (CER 19.12.12) non stabilizzato, per mancata produzione di FOS (CER 19.05.03): ... <<sottovaglio parzialmente stabilizzato>> (CER 19.05.01) per mancata produzione di FOS (CER 19.05.03)”*; analogo sottovaglio derivante da RD e *“rifiuti urbani indifferenziati non trattati negli impianti che vanno direttamente in discarica ... e che riguardano i quantitativi di rifiuto in surplus rispetto alle potenzialità massime giornaliere previste in autorizzazione”*; nonché che tali surplus, *“destinati allo smaltimento in discarica”*, determinano *“mancata valorizzazione della RD dell'umido ...*

spesso inserita nel ciclo di produzione del rifiuto indifferenziato; rapido consumo delle volumetrie disponibili delle discariche del territorio regionale; aumenti considerevoli di produzione del percolato; necessità di aumento della frequenza di smaltimento del percolato”, nonché l’aumento dello “stress dei presidi ambientali delle discariche”, stante la presenza di “*un rifiuto considerevolmente più umido ed eterogeneo*”, che va a rilevare sulla “*stabilità della massa di rifiuti abbancati; tenuta e stabilità della barriera di confinamento sul fondo e sui fianchi*” delle discariche; e sulla “*tenuta del sistema di raccolta del percolato e del sistema di estrazione del biogas; tenuta del sistema di raccolta e drenaggio del percolato e relative vasche di raccolta; capacità di smaltimento dei fluidi*” del predetto sistema.

VISTA la Relazione Tecnica Informativa redatta dalla società Ecologia Oggi spa, attuale gestore del sistema di trattamento dei rsu del sistema “*Calabria Sud*”, acquisita con prot. n. 0100846 del 22/03/2013, con la quale si rappresenta la situazione analitica del Sistema Calabria Sud, con le relative proposte di implementazione ai fini del soddisfacimento del fabbisogno regionale.

VISTO il parere favorevole rilasciato da ArpaCal in data 30/04/2013, acquisito al prot. n° 145732 di pari data, all’adozione di Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 191 d. lgs. 152/06 ss.mm.ii., con il quale si conferma la prevalenza dell’esigenza di rimozione dei rifiuti e di ripristino della capacità di trattamento nominale presso gli impianti regionali, così da decongestionare il sistema e liberare capacità di trattamento, scongiurando al contempo i pericoli igienico-sanitari ed ambientali derivanti dalla mancata raccolta dei rifiuti presenti sul territorio regionale e si prevede il rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) “*la deroga ex art. 7 DLgs 36/2003 dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario per il superamento della situazione di Emergenza rilevata nel campo dei rifiuti solidi urbani della Regione Calabria;*”
- 2) *gli impianti pubblici di trattamento meccanico biologico degli RSU (TMB), devono essere riportati alle loro capacità nominali di trattamento e dovranno rispettare i cicli di produzione previsti;*
- 3) *una volta individuato il nuovo Gestore degli Impianti del Sistema Calabria Sud e Calabria Centro (limitatamente al polo tecnologico di Catanzaro Alli), deve essere avviata la procedura per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per tutti gli impianti di trattamento RSU che rientrano nel campo di applicazione della parte II del DLgs 152/2006 e ss.mm.ii.*
- 4) *la deroga ex art. 7 DLgs 36/2003 potrà essere applicata:*
 - *alle discariche per rifiuti speciali non pericolosi autorizzati con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), che si siano adeguate a tutte le condizioni e le prescrizioni previste nei rispettivi decreti autorizzativi e a quelle eventualmente impartite dall’Autorità Competente a seguito di criticità rilevate durante i controlli da parte di ARPA.CAL o di altri Soggetti deputati al controllo;*
 - *nelle more del rilascio dell’AIA da parte dell’Autorità Competente, alle discariche esistenti, già destinatari di deroga ex art. 7 DLgs 36 2003, per effetto dello stato di emergenza (OPCM n. 3731 del 16.01.2009 e seguenti), che siano provvisti di decreto di VIA regionale e di autorizzazione per l’esercizio rilasciata dall’Ufficio del Commissario per l’Emergenza Rifiuti solidi urbani nella Regione Calabria, che si siano adeguate a tutte le condizioni e le prescrizioni previste nei rispettivi decreti autorizzativi e a quelle eventualmente impartite dall’Autorità Competente a seguito di criticità rilevate durante i controlli da parte di ARPA.CAL o di altri Soggetti deputati al controllo;*
- 5) *la deroga ex art. 7 DLgs 36/2003 non potrà essere applicata alle discariche che non siano adeguate al DLgs 36/2003 e ss.mm.ii. e, comunque, non rientranti nei casi previsti di cui al punto 4);*
- 6) *dovrà essere aumentata, se necessario, la frequenza di smaltimento del percolato per mantenere il battente idraulico sul fondo della discarica al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento ed estrazione;*
- 7) *dovrà essere aumentata, se necessario, la capacità di smaltimento dei fluidi del sistema di raccolta e drenaggio del percolato e le relative vasche di raccolta;*
- 8) *dovrà essere verificato il dimensionamento della rete di captazione del biogas e dei motori di recupero energetico del biogas, alla luce dei conferimenti di RSU tal quale;*

- 9) si dovranno raccogliere separatamente beni durevoli e RAEE per eliminarli, per quanto possibile, dagli RSU conferiti in discarica;
- 10) l'accumulo dei rifiuti sia attuato con criteri di elevata compattazione, onde limitare successivi fenomeni di instabilità;
- 11) nella messa a dimora dei rifiuti in discarica si dovranno evitare pendenze superiori al 30% per evitare problemi di stabilità dell'intera massa dei rifiuti abbancati, se il rifiuto conferito presenta contenuti di umidità elevati si dovrà procedere limitando ulteriormente le pendenze;
- 12) la morfologia della discarica, la volumetria occupata dai rifiuti e quella ancora disponibile per il deposito dei rifiuti devono essere oggetto di apposite rilevazioni topografiche che comprendano l'accertamento della situazione antecedente alla fase di attuazione della deroga ex art. 7 DLgs 36/03. La frequenza delle successive rilevazioni dovrà essere concordata con ARPA.CAL sulla base delle esigenze specifiche di ogni discarica;
- 13) si presti particolare attenzione alla copertura giornaliera del fronte dei rifiuti conferiti con uno strato di materiale protettivo di idoneo spessore e caratteristiche atti a limitare la dispersione eolica, l'accesso dei volatili, l'emissione di odori e la proliferazione di insetti, roditori, larve, ecc.
- 14) tutti i gestori delle discariche destinatari della deroga ex art. 7 DLgs 36/03, dovranno trasmettere all'ARPA.CAL, con frequenza mensile, un report dei quantitativi giornalieri dei rifiuti in ingresso alle discariche distinti per codici CER e per comuni e impianti conferitori;
- 15) i Gestori sono comunque tenuti a rispettare tutte le condizioni di esercizio e le prescrizioni previste dai rispettivi decreti di autorizzazione;
- 16) si dovranno sanificare e igienizzare le zone in prossimità dei rifiuti abbandonati sulle strade e nei luoghi pubblici e privati".

RAVVISATA l'assoluta urgenza di assicurare il corretto smaltimento dei rifiuti urbani prodotti in esubero rispetto alle capacità di trattamento del sistema impiantistico complessivo, anche attraverso il conferimento diretto in discarica in deroga alle disposizioni vigenti, ristabilendo le corrette quantità presso gli impianti esistenti, nelle more di organizzare un efficace sistema di trattamento, rispettoso delle previsioni normative, eventualmente ricorrendo alle previsioni di cui al comma 3 dell'art. 182 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ovvero alle modalità transfrontaliere previste dalla legge;

CONSIDERATO:

CHE, allo stato, non è possibile provvedere altrimenti e/o con i mezzi ordinari, atteso che, alla cessazione dello stato di emergenza e della connessa gestione commissariale, corrisponde, giusta OdCDPC 57/13, la presente fase di coordinamento per il rientro definitivo della materia commissariata agli enti ordinariamente competenti, mediante il completamento delle iniziative *in itinere* e la risoluzione delle problematiche eventualmente insorte e sopra meglio rappresentate;

CHE l'attuazione delle operazioni di smaltimento presso le discariche attualmente in esercizio, secondo modalità che comunque garantiscano un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, rappresenta una soluzione necessaria ed urgente proprio a tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

CHE l'art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006 consente, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, tra gli altri, al Presidente della Giunta regionale, per quanto di competenza, di emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

CHE sono di competenza del Presidente della Giunta regionale le specifiche forme speciali di gestione dei rifiuti individuate per prevenire il manifestarsi di problematiche igienico-sanitarie in tutto il territorio regionale, a causa dell'impossibilità di conferire in discarica rifiuti urbani e rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani determinata da quanto sopra specificato;

CHE la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile, con nota acquisita al prot. n° 0139837 del 24/04/2013, non osta alla adozione della presente ordinanza, stante la rimessione alle valutazioni della Presidenza della Giunta;

CHE il d. lgs. 36/2003, nello stabilire requisiti operativi e tecnici, misure procedure e orientamenti

finalizzati alla riduzione degli effetti dannosi sull'ambiente delle discariche, prevede, all'art. 7 comma 1, l'ammissione in discarica dei rifiuti solo previo "trattamento", ovvero di processi (fisici, termici, chimici o biologici, inclusa la cernita) che "modificano le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurne il volume ... e di facilitarne il recupero";

CHE tale previsione può essere derogata, trattandosi della prescrizione di un *modus operandi* e non di principio informatore vincolante;

CHE le risultanze dei pareri tecnici acquisiti confermano l'insussistenza di ulteriori rischi per l'ambiente e la salute pubblica, qualora si deroghi all'art. 7 d. lgs. 36/03;

CHE, al contrario, detta deroga varrebbe ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, compromessi dall'abbandono indiscriminato dei rifiuti nel tessuto urbano, con produzione di odori sgradevoli, dispersione eolica di polveri e frazioni leggere di rifiuto, inquinamento del terreno e delle falde per la decomposizione dei rifiuti, incendi (spesso dolosi), nel rispetto dei principi sanciti dagli artt. 3 bis e 178 d. lgs. 152/06 ss.mm.ii.;

CHE la Regione Calabria sta programmando le azioni necessarie al definitivo superamento del contesto di criticità nel ciclo dei rifiuti, mediante l'indizione di apposita gara per l'affidamento del completamento del sistema tecnologico regionale, ivi compresi tutti gli interventi necessari di ammodernamento impiantistico e normativo e le discariche di supporto, al fine di ottimizzare le capacità di trattamento assicurando la copertura dell'intera produzione regionale; l'implementazione della riforma dei servizi pubblici a rilevanza economica, di cui alla l. 148/11 e ss.mm.ii., approvata dalla Giunta regionale con il "Progetto di Legge Regionale sul Riordino del Servizio di gestione dei Rifiuti urbani ed assimilati" e di prossima sottoposizione al Consiglio Regionale; l'implementazione della raccolta differenziata sino al raggiungimento delle soglie percentuali normativamente previste, tali da eliminare progressivamente l'attuale *surplus* produttivo insuscettibile di trattamento; nonché l'incremento delle iniziative comunque finalizzate all'incremento delle percentuali delle frazioni merceologiche passibili di riutilizzo, recupero e riciclo; attuando, nelle more, ulteriori strumenti suppletivi utili a garantire il corretto smaltimento della quantità di rifiuti prodotti dal territorio, anche sottoscrivendo accordi ai sensi dell'art. 182 comma 3 d. lgs. 152/06 ss.mm.ii., ovvero implementando forme transfrontaliere per il trattamento/smaltimento;

CHE, a tal proposito, è stata inviata apposita nota, prot. n° 0134077 del 18/04/2013, alle Regioni: Toscana, Umbria, Marche, Molise, e Abruzzo, per verificare la disponibilità della presenza di volumi presso gli impianti di trattamento ivi esistenti, utili alla lavorazione di 600 t/die di rifiuti provenienti dalla Calabria, che si impegnava al trasporto e al conferimento del rifiuto in entrata e in uscita e al successivo ritiro del lavoratore per lo smaltimento finale presso gli impianti regionali, per il tempo necessario all'implementazione delle sopra descritte iniziative;

CHE detta richiesta sortiva riscontro negativo (Umbria – nota prot. n° 0143303 del 29/04/2013, e Marche – nota prot. n° 0156779 del 09/05/2013), ovvero nessuna risposta;

CHE, a seguito della predetta nota, intercorrevano ulteriori contatti con la regione Toscana, ancora in attesa di definizione finale;

CHE venivano coltivati autonomi contatti anche con le Regioni Sicilia ed Emilia-Romagna, analogamente in attesa di definizione;

RITENUTO:

CHE l'adozione della presente ordinanza si pone in ossequio ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità e proporzionalità, dal momento che le esigenze di ripristino delle capacità di trattamento autorizzate presso gli impianti operanti si conciliano con la tutela della salute pubblica compromesse dalle quantità di rifiuto attualmente giacenti, anche tramite l'autorizzazione al conferimento in deroga all'art. 7 comma 1 d. lgs. 36/03 presso le discariche autorizzate;

CHE la Presidenza della Giunta rappresenta il fulcro decisionale sotto il profilo amministrativo e territoriale per la positiva individuazione degli strumenti di superamento di una situazione di criticità di livello regionale;

CHE ogni diversa soluzione non appare compatibile con la garanzia di elevati livelli di tutela ambientale e sanitaria;

VISTA e RICHIAMATA la *Relazione Illustrativa* prodotta dal proponente, ivi comprese le Relazioni specifiche, i Pareri e le Osservazioni acquisite a farne parte integrante e sostanziale e i contenuti rappresentati;

VISTA la proposta di ordinanza prot. n. 149146 del 03 maggio 2013, avanzata dal Dipartimento Politiche dell'Ambiente per far fronte alle sopra descritte criticità dell'attuale sistema di gestione dei rifiuti in Calabria;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la durata di mesi 6 (sei), prorogabili nei termini di legge, con decorrenza immediata:

CHE:

- le discariche pubbliche e private (quest'ultime solo laddove utilizzate a supporto per il circuito pubblico) sono autorizzate a ricevere la quantità eccedente i limiti nominali autorizzati alla lavorazione presso gli Impianti di *Trattamento Meccanico Biologico (TMB)* regionali dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nel territorio della regione Calabria, senza il preventivo trattamento previsto dall'art. 7 del D.lgs. 36/2003 e s.m.i., nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) la deroga ex art. 7 DLgs 36/2003 dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario per il superamento della situazione di Emergenza rilevata nel campo dei rifiuti solidi urbani della Regione Calabria;
- 2) gli impianti pubblici di trattamento meccanico biologico degli RSU (TMB), devono essere riportati alle loro capacità nominali di trattamento e dovranno rispettare i cicli di produzione previsti;
- 3) una volta individuato il nuovo Gestore degli Impianti del Sistema Calabria Sud e Calabria Centro (limitatamente al polo tecnologico di Catanzaro Allì), deve essere avviata la procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per tutti gli impianti di trattamento RSU che rientrano nel campo di applicazione della parte II del DLgs 152/2006 e ss.mm.ii.
- 4) la deroga ex art. 7 DLgs 36/2003 potrà essere applicata:
 - alle discariche per rifiuti speciali non pericolosi autorizzati con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), che si siano adeguate a tutte le condizioni e le prescrizioni previste nei rispettivi decreti autorizzativi e a quelle eventualmente impartite dall'Autorità Competente a seguito di criticità rilevate durante i controlli da parte di ARPA.CAL o di altri Soggetti deputati al controllo;
 - nelle more del rilascio dell'AIA da parte dell'Autorità Competente, alle discariche esistenti, già destinatari di deroga ex art. 7 DLgs 36/2003, per effetto dello stato di emergenza (OPCM n. 3731 del 16.01.2009 e seguenti), che siano provvisti di decreto di VIA regionale e di autorizzazione per l'esercizio rilasciata dall'Ufficio del Commissario per l'Emergenza Rifiuti solidi urbani nella Regione Calabria, che si siano adeguate a tutte le condizioni e le prescrizioni previste nei rispettivi decreti autorizzativi e a quelle eventualmente impartite dall'Autorità Competente a seguito di criticità rilevate durante i controlli da parte di ARPA.CAL o di altri Soggetti deputati al controllo;
- 5) la deroga ex art. 7 DLgs 36/2003 non potrà essere applicata alle discariche che non siano adeguate al DLgs 36/2003 e ss.mm.ii. e, comunque, non rientranti nei casi previsti di cui al punto 4);
- 6) dovrà essere aumentata, se necessario, la frequenza di smaltimento del percolato per mantenere il battente idraulico sul fondo della discarica al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento ed estrazione;

- 7) dovrà essere aumentata, se necessario, la capacità di smaltimento dei fluidi del sistema di raccolta e drenaggio del percolato e le relative vasche di raccolta;
- 8) dovrà essere verificato il dimensionamento della rete di captazione del biogas e dei motori di recupero energetico del biogas, alla luce dei conferimenti di RSU (al quale);
- 9) si dovranno raccogliere separatamente beni durevoli e RAEE per eliminarli, per quanto possibile, dagli RSU conferiti in discarica;
- 10) l'accumulo dei rifiuti sia attuato con criteri di elevata compattazione, onde limitare successivi fenomeni di instabilità;
- 11) nella messa a dimora dei rifiuti in discarica si dovranno evitare pendenze superiori al 30% per evitare problemi di stabilità dell'intera massa dei rifiuti abbancati, se il rifiuto conferito presenta contenuti di umidità elevati si dovrà procedere limitando ulteriormente le pendenze;
- 12) la morfologia della discarica, la volumetria occupata dai rifiuti e quella ancora disponibile per il deposito dei rifiuti devono essere oggetto di apposite rilevazioni topografiche che comprendano l'accertamento della situazione antecedente alla fase di attuazione della deroga ex art. 7 DLgs 36/03. La frequenza delle successive rilevazioni dovrà essere concordata con ARPA.CAL sulla base delle esigenze specifiche di ogni discarica;
- 13) si presti particolare attenzione alla copertura giornaliera del fronte dei rifiuti conferiti con uno strato di materiale protettivo di idoneo spessore e caratteristiche atti a limitare la dispersione eolica, l'accesso dei volatili, l'emissione di odori e la proliferazione di insetti, roditori, larve, ecc.
- 14) tutti i gestori delle discariche destinatari della deroga ex art. 7 DLgs 36/03, dovranno trasmettere all'ARPA.CAL, con frequenza mensile, un report dei quantitativi giornalieri dei rifiuti in ingresso alle discariche distinti per codici CER e per comuni e impianti conferitori;
- 15) i Gestori sono comunque tenuti a rispettare tutte le condizioni di esercizio e le prescrizioni previste dai rispettivi decreti di autorizzazione;
- 16) si dovranno sanificare e igienizzare le zone in prossimità dei rifiuti abbandonati sulle strade e nei luoghi pubblici e privati.

▪ nei 120 giorni successivi, il Dipartimento Politiche dell'Ambiente competente provvede all'attuazione degli strumenti utili a garantire il corretto smaltimento della quantità di rifiuti prodotti dal territorio, anche sottoscrivendo accordi ai sensi dell'art. 182 comma 3 d. lgs. 152/06 ss.mm.ii., ovvero implementando forme transfrontaliere per il trattamento/smaltimento, complementari con le azioni necessarie al definitivo superamento del contesto di criticità nel ciclo dei rifiuti, consistenti nell'indizione di apposita gara per l'affidamento del completamento del sistema tecnologico regionale, ivi compresi tutti gli interventi necessari di ammodernamento impiantistico e normativo e le discariche di supporto, al fine di ottimizzare le capacità di trattamento assicurando la copertura dell'intera produzione regionale; nell'implementazione della riforma dei servizi pubblici a rilevanza economica, di cui alla l. 148/11 e ss.mm.ii., approvata dalla Giunta regionale con il "Progetto di Legge Regionale sul Riordino del Servizio di gestione dei Rifiuti urbani ed assimilati" e di prossima sottoposizione al Consiglio Regionale; nell'implementazione della raccolta differenziata sino al raggiungimento delle soglie percentuali normativamente previste, tali da eliminare progressivamente l'attuale surplus produttivo insuscettibile di trattamento; nonché nell'incremento delle iniziative comunque finalizzate all'incremento delle percentuali delle frazioni merceologiche passibili di riutilizzo, recupero e riciclo;

▪ la trasmissione della presente Ordinanza, per gli adempimenti di Legge, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Protezione Civile, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero della Salute, ai Prefetti di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria, ai Settori Ambiente delle Province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria, al Dipartimento Politiche dell'Ambiente, all'ARPA.CAL – Direzione Generale, all'ASP di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria, ai gestori delle discariche;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente Ordinanza, che consta di pagine dodici (12 – compreso il frontespizio) viene trasmessa, per i successivi adempimenti di competenza, al Dipartimento regionale proponente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Giuseppe Scopelliti

